

NEWSLETTER N° 2/2025

Milano, 22 gennaio 2025

Oggetto: La Legge Finanziaria 2025 – Le principali novità fiscali

Gentili Clienti,

Come noto, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la c.d. “Legge di Bilancio 2025” (Legge 30.12.2024 n. 207). La norma è composta da un unico articolo strutturato in 908 commi e contiene una serie di importanti novità di natura fiscale in vigore dal 1° gennaio 2025 che vengono illustrate nella presente newsletter con specifico riferimento alle novità in materia di imposte sui redditi.

Le principali novità

- 7 Entrata in vigore della riforma IRPEF 2024;
- 7 Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti;
- 7 Riordino delle detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro;
- 7 Modifiche delle detrazioni per i carichi di famiglia;
- 7 Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit;
- 7 Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività dei dipendenti;
- 7 Modifica del limite dei redditi di lavoro dipendente per accedere al regime forfetario;
- 7 Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività;
- 7 Stabilizzazione della rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni;
- 7 Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza;
- 7 Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

SOMMARIO

I. NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI	3
1. Entrata in vigore della riforma IRPEF 2024 (commi 2 e 3).....	3
2. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (commi da 4 a 9).....	3
3. Riordino delle detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (comma 10) 4	
4. Spese scolastiche – aumento del limite massimo detraibile (comma 13)	5
5. Spese per il mantenimento dei cani guida –limite di detrazione (comma 229).....	5
6. Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)	5
7. Adeguamento delle addizionali regionali all’IRPEF (commi da 726 a 729)	6
8. Adeguamento delle addizionali comunali all’IRPEF (commi da 750 a 752)	6
9. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – determinazione del valore del fringe benefit – novità per i contratti stipulati dall’1/1/2025 (comma 48).....	6
10. Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti – rimborsi per il pagamento dei canoni di locazione e spese di manutenzione – non imponibilità fino a 5.000 euro (commi da 386 a 389)	7
11. Fringe benefit – incremento della soglia di non imponibilità per il 2025, 2026 e 2027 (commi 390 e 391) 7	
12. Lavoro da remoto per i frontalieri in Svizzera (comma 97).....	7
13. Regime delle retribuzioni convenzionali – norma interpretativa (comma 98).....	8
14. Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (comma 385).....	8
15. Imposta sostitutiva del 5% per lavoro straordinario degli infermieri (commi 354 e 355)	8
16. Modifiche all’imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione (comma 520) .	8
17. Qualificazione dei redditi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (comma 552).....	9
18. Causa di esclusione dal regime forfetario (comma 12)	9
19. Ritenuta su premi delle Olimpiadi invernali 2026 – Esclusione (comma 262)	9
20. Novità sul regime di tassazione delle cripto-attività (commi dal 24 al 29)	9
21. Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (comma 30) 10	
22. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (commi 81 lett. a) e c), 82 e 83)	11
23. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (commi 81 lett. b), 82 e 83)	11
24. Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese (commi 81 lett.d), 82 e 83) ..	11
25. Deducibilità dei costi da piani di stock option per i soggetti IAS – adopter (commi 862 e 863).....	12
26. Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (commi dal 31 al 36) 12	
27. Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (comma 37)	12

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

1. Entrata in vigore della riforma IRPEF 2024 (commi 2 e 3)

Con la Legge di Bilancio 2025 vengono **messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF** previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024. Tali disposizioni riguardano:

- 7° la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, come di seguito rappresentato:

fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

- 7° l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- 7° il riconoscimento del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante diminuita dell'importo di 75,00 euro pari all'aumento della detrazione stessa di cui sopra, in modo tale da non prendere in considerazione tale aumento ai fini della spettanza del trattamento integrativo.

2. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (commi da 4 a 9)

La norma prevede misure per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i titolari di redditi da pensione) per la **riduzione del cuneo fiscale**. Tale riduzione si base sul riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di:

- 7° un bonus per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito, determinato applicando le seguenti percentuali:

7,1%	reddito di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro
5,3%	reddito di lavoro dipendente superiore a 8.500 ma non superiore a 15.000 euro
4,8%	reddito di lavoro dipendente superiore a 15.000 euro

- 7° un'ulteriore detrazione dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro, per un importo pari:
 - a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
 - al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni. Successivamente, in sede di conguaglio, i sostituti ne verificano la spettanza e provvedono al recupero nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti.

3. Riordino delle detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (comma 10)

Con l'inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto, per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, il **riordino delle detrazioni per oneri** mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Per espressa previsione normativa, le novità recate dall'art. 16-ter riguardano non soltanto le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR, ma in generale tutte le detrazioni contemplate nel sistema tributario italiano.

Sono invece **espressamente escluse** dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni:

- 7° le spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- 7° le somme investite nelle start up innovative detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;
- 7° le somme investite nelle PMI innovative detraibili ai sensi dell'art. 4 co. 9 e 9-ter del DL 3/2015.

Sono inoltre esclusi gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31/12/2024, le spese sostenute fino al 31/12/2024 con detrazione fruita su più anni (ad esempio le spese sostenute per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e i premi di assicurazione stipulati fino al 31/12/2024.

Salvo queste eccezioni, per le spese sostenute dall'1/1/2025 sono sostanzialmente previsti due limiti:

- 7° il limite stabilito da ciascuna norma agevolativa (ad esempio il limite di spesa o di detrazione nel caso dell'ecobonus);
- 7° il **nuovo limite massimo di spesa** introdotto dal nuovo art. 16-ter, **determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente**.

L'importo "base" è pari a:

- 7° 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
- 7° 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro;

Tale importo da moltiplicato per il coefficiente da individuare in base al numero di figli fiscalmente a carico come di seguito rappresentato:

0,50	nessun figlio fiscalmente a carico
0,70	un figlio fiscalmente a carico
0,85	due figli fiscalmente a carico
1	più di due figli fiscalmente a carico

Ad esempio, il limite massimo di spesa per il contribuente con reddito complessivo pari a 80.000 euro con due figli fiscalmente a carico sarà pari al prodotto tra l'importo "base" pari a 14.000 euro e il coefficiente 0,85, quindi sarà pari a 11.900 euro.

Permane in ogni caso anche la parametrizzazione introdotta dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000 euro.

4. Spese scolastiche – aumento del limite massimo detraibile (comma 13)

Con riguardo alla detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15 co. 1 lett. e-bis) del TUIR, che compete in relazione alle spese di frequenza scolastica dei figli (scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado), viene **elevato il limite massimo agevolato delle spese sostenute**. In particolare, in relazione a ciascun alunno, la detrazione del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica a un **importo annuo non superiore a 1.000 euro** (rispetto agli 800 euro previsti fino al 2024).

5. Spese per il mantenimento dei cani guida –limite di detrazione (comma 229)

L'importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall'art. 15 co. 1-quater del TUIR viene aumentato a 1.100 euro (rispetto ai 1.000 euro previsti fino al 2024).

6. Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia (comma 11)

Con la legge n. 207/2024 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR.

In primo luogo, con la modifica dell'art. 12 co. 1 lett. c), viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

- 7°** ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- 7°** a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità.

Vengono sostanzialmente **abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili**.

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall'assegno unico universale.

Con la modifica dell'art. 12 co. 1 lett. d), viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i familiari fiscalmente a carico diversi dal coniuge e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente (ad esempio il genitore o il nonno) che conviva con il contribuente. Vengono sostanzialmente abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari non ascendenti, ad esempio il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, inoltre diventa indispensabile che il parente ascendente conviva con il contribuente.

Infine, per effetto del nuovo comma 2-bis dell'art. 12, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero.

7. Adeguamento delle addizionali regionali all'IRPEF (commi da 726 a 729)

Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire **aliquote delle addizionali regionali differenziate sulla base dei quattro scaglioni di reddito IRPEF** previsti dal previgente art. 11 co. 1 del TUIR.

Con riferimento all'anno d'imposta 2025, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale regionale è prorogato al 15/04/2025 (se non vengono approvate le nuove aliquote entro i termini stabiliti, l'addizionale regionale si applica sulla base delle aliquote già vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento). Viene di conseguenza differito al 15/05/2025 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte delle Regioni dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della loro pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (il mancato inserimento nel sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi).

8. Adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF (commi da 750 a 752)

Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, i Comuni possono stabilire **aliquote delle addizionali comunali differenziate sulla base dei quattro scaglioni di reddito IRPEF** previsti dal previgente art. 11 co. 1 del TUIR. Con riferimento all'anno d'imposta 2025, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15/04/2025 (se non vengono approvate le nuove aliquote entro i termini stabiliti, l'addizionale comunale si applica sulla base delle aliquote già vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento). Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le aliquote delle addizionali comunali vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento si applicano anche nel caso in cui i Comuni non trasmettano la relativa delibera di variazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

9. Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – determinazione del valore del fringe benefit – novità per i contratti stipulati dall'1/1/2025 (comma 48)

Viene modificato l'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori**. In particolare, viene previsto che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1/1/2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:

- 7°** 50% dell'importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 7°** 20% dell'importo di cui sopra per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 7°** 10% dell'importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Gli importi devono essere assunti al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno.

10. Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti – rimborsi per il pagamento dei canoni di locazione e spese di manutenzione – non imponibilità fino a 5.000 euro (commi da 386 a 389)

Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il **pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione** dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'1/1/2025 al 31/12/2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

La nuova disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente alla data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza (il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti alla data di assunzione).

11. Fringe benefit – incremento della soglia di non imponibilità per il 2025, 2026 e 2027 (commi 390 e 391)

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l'incremento temporaneo, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga a quanto previsto all'art. 51 co. 3 del TUIR che prevede, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, ad euro 258,23 (in caso di superamento del limite, concorre alla formazione del reddito l'intero importo).

La misura, nello specifico, è stata elevata a:

7* 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;

7* 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ex art.12 co. 2 del TUIR.

Si specifica che rientrano nella soglia di non imponibilità dei fringe benefit (e quindi nel relativo massimale) anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese derivanti dal contratto di locazione dell'abitazione principale o per i relativi interessi sul mutuo.

12. Lavoro da remoto per i frontalieri in Svizzera (comma 97)

Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 23/12/2020, si stabilisce che i **lavoratori frontalieri** possono svolgere, nel periodo compreso tra l'1/1/2024 e la data di entrata in vigore del Protocollo, fino al 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere, tale attività si considera quindi effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

13. Regime delle retribuzioni convenzionali – norma interpretativa (comma 98)

Viene introdotta una norma interpretativa relativa all'art. 51 co. 8-bis del TUIR, che dispone l'applicazione del **regime delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori dipendenti**. Tale regime consente di non assumere quale base imponibile le somme effettivamente percepite, bensì alcuni importi determinati in modo forfetario in base al settore di attività, nei casi in cui la prestazione viene svolta all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

A tal proposito, la Legge di Bilancio chiarisce che sono inclusi tra i redditi che possono beneficiare delle retribuzioni convenzionali, con portata retroattiva (in quanto interpretazione autentica), anche i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando al proprio domicilio in Italia settimanalmente. Sostanzialmente, tornare in Italia una volta a settimana non fa perdere al rapporto di lavoro con lo Stato estero il carattere continuativo, quindi non fa venir meno la possibilità di beneficiare del regime agevolativo.

14. Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (comma 385)

Viene confermata anche per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato prevista dall'art. 1 co. 182 della L. 208/2015.

La tassazione agevolata (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia alla medesima da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) riguarda gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

15. Imposta sostitutiva del 5% per lavoro straordinario degli infermieri (commi 354 e 355)

Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 5% sui compensi per gli straordinari degli infermieri.

L'imposta sostitutiva si applica ai compensi erogati per lavoro straordinario agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Essa viene applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025, esclusi i compensi erogati entro il 12/01/2025 ma riferiti al 2024 per il principio di cassa allargato.

16. Modifiche all'imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione (comma 520)

La legge n. 207/2024 ha modificato la disciplina relativa all'**imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande** introdotta dall'art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

In primo luogo, viene incrementata la franchigia da utilizzare per determinare il limite di mance che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno per le relative

prestazioni di lavoro (la parte eccedente il limite del 30% deve essere assoggettata a tassazione ordinaria, oltre che a contributi INPS e premi INAIL).

Inoltre, viene innalzato il limite reddituale per accedere alla tassazione agevolata da 50.000 euro a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva (il lavoratore titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo superiore a 75.000 euro non può beneficiare della detassazione delle mance).

17. Qualificazione dei redditi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella (comma 552)

Viene aggiunta la lettera l-bis) all'art. 50 co. 1 del TUIR, in base a cui, a decorrere dal 1/1/2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i **compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta 15.000,00 euro.

18. Causa di esclusione dal regime forfetario (comma 12)

Per il solo 2025, la Legge di Bilancio ha incrementato il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per accedere al regime forfetario. Il regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014), infatti, è **inapplicabile se, nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendenti e a questi assimilati** ex artt. 49-50 del TUIR **eccedenti l'importo di 30.000,00 euro**. Tale soglia, che in ogni caso non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato, viene **incrementata per l'anno 2025 a 35.000,00 euro**, pertanto l'applicabilità del regime per l'anno 2025 è condizionata alla percezione di redditi nel 2024 non superiori a 35.000,00 euro.

19. Ritenuta su premi delle Olimpiadi invernali 2026 – Esclusione (comma 262)

Vengono esonerati dalla ritenuta a titolo d'imposta sui premi e le vincite di cui all'art. 30 del DPR 600/1973 i **premi erogati agli atleti dal CONI** (Comitato olimpico nazionale italiano) **e dal CIP** (Comitato italiano paralimpico) **per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026**. Tali premi sono esclusi dalla base imponibile IRPEF del percipiente, quindi risultano integralmente detassati.

20. Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività (commi dal 24 al 29)

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità in materia di tassazione delle crypto-valute, che vengono di seguito riepilogate:

- 7** viene incrementato il carico fiscale sulle plusvalenze relative alle crypto-attività e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzate dall'1/1/2026, in particolare, in luogo

dell'aliquota del 26%, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del **33%** (per il 2025, il prelievo rimane al 26%);

- 7** viene eliminata la franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da crypto-attività prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività non erano assoggettati a tassazione se complessivamente inferiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- 7** viene reintrodotta il regime di rideterminazione del costo fiscale delle crypto-attività possedute all'1/1/2025, attraverso il versamento dell'**imposta sostitutiva del 18%**, in unica soluzione entro il 30/11/2025 oppure in un massimo di tre rate annuali di pari importo (con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

21. Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (comma 30)

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l'**ingresso stabile del regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate)** di cui all'art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota unica del 18%** (incrementata rispetto all'aliquota del 16% originariamente prevista) che dev'essere versata:

- 7** per l'intero ammontare, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento della rivalutazione;
- 7** oppure, in tre rate annuali di pari importo (con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).

Inoltre, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e per i terreni, entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, sarà necessario che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima (l'imposta si applica sull'intero valore risultante dalla perizia).

Per la rideterminazione del costo delle partecipazioni quotate, invece, è prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva.

Infine, l'introduzione del nuovo comma 7-bis nell'art. 5 della L. 448/2001 sancisce l'incompatibilità del regime agevolato con la participation exemption, estesa alle società ed enti commerciali non residenti dalla Legge di Bilancio 2024, prevedendo che la disciplina della rivalutazione non si applichi ai fini della determinazione, ai

sensi dell'art. 68 co. 2-bis del TUIR, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, privi di stabile organizzazione del territorio dello Stato.

22. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (commi 81 lett. a) e c), 82 e 83)

La Legge di Bilancio 2025 modifica l'art. 51 co. 5 del TUIR, introducendo l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. Sostanzialmente, affinché i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente), non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, essere devono essere pagate mediante versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciabili quali carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il medesimo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i soggetti "solari").

23. Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (commi 81 lett. b), 82 e 83)

Anche con riguardo agli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire taxi e noleggio con conducente), addebitate analiticamente in fattura al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi, saranno deducibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP, se eseguite mediante i già citati strumenti tracciabili. La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i soggetti "solari").

24. Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese (commi 81 lett.d), 82 e 83)

La legge di bilancio ha integrato l'art. 108 co.2 del TUIR, stabilendo che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili ai fini IRES e IRAP, solo se sostenute con versamenti bancari o postali o, con ogni altro strumento di pagamento previsto dalla Decreto (carte di credito, debito, assegni ecc.) e nei limiti quantitativi già in vigore.

Tale disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo al 31/12/2024 e non riguarda, al momento, le spese pubblicitarie e di sponsorizzazione che, quindi, continuano ad essere deducibili anche se pagate in contante.

25. Deducibilità dei costi da piani di stock option per i soggetti IAS – adopter (commi 862 e 863)

Con l'introduzione del nuovo co. 6- bis nell'art. 95 del TUIR, la deduzione del costo relativo ai piani di *stock option* si effettua al momento dell'assegnazione degli strumenti finanziari ai singoli dipendenti. Le regole di deducibilità si applicano solo ai piani avviati a partire dall'esercizio in corso al 31/12/2025, i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta nel medesimo bilancio di esercizio e/o in quelli successivi.

Si precisa che quanto illustrato vale anche per coloro che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC).

26. Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (commi dal 31 al 36)

Con la nuova legge vi è la possibilità di:

- Assegnazione e cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati non strumentali ai singoli soci;
- Trasformazione di una società commerciale, di persone o di capitali in una società semplice.

La disciplina agevolata, che ha valenza sulle sole operazioni poste in essere entro il 30/09/2025, prevede la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze eventualmente realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci.

La base imponibile di tale imposta è calcolata moltiplicando il valore catastale del bene con i coefficienti validi ai fini dell'imposta di registro.

Le società interessate sono tenute al versamento dell'imposta sostitutiva per il 60% entro il 30/09/2025 e per il restante 40% entro il 30/11/2025.

27. Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (comma 37)

La nuova legge di bilancio ha riaperto i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile (trasferimento dell'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata), che si attua previo **comportamento concludente entro il 31/05/2025**.

Qualora, in seguito all'estromissione del bene, venisse realizzata una plusvalenza, sulla stessa si applica un'imposta sostitutiva pari al 8%, la cui base imponibile è calcolata applicando al valore catastale del bene i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.

Le imprese interessate dovranno versare il 60% dell'imposta entro il 30/11/2025 e il restante 40% entro il 30/06/2026.